REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

composta dai seguenti magistrati:

Domenico Guzzi Presidente

Gianpiero D'Alia Consigliere (relatore)

Guido Tarantelli Primo Referendario

SENTENZA

nel giudizio in materia di conto iscritto al n. **24024** del registro di Segreteria, relativo al conto giudiziale **n. 38669**, reso da **AREARISCOSSIONI SPA** (02971560046), in persona dell'amministratore delegato e legale rappresentante *pro tempore* dott.ssa Giulia Oreglia, con sede legale in Mondovì (CN), via Torino n. 10/B, rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Maurizio Zoppolato (cod. fisc.: ZPPMZP67L13F205S), con domicilio digitale eletto al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: mauriziopiero.zoppolato@milano.pecavvocati.it, agente contabile della riscossione dei tributi del Comune di San Pietro a Madia (00296600794), per l'esercizio finanziario 2018.

Esaminati gli atti e i documenti del giudizio;

nella pubblica udienza dell'8 luglio 2025, letta la relazione del giudice relatore, Cons. Gianpiero D'Alia, udite le conclusioni dell'avv. Fabrizio Laudadio, per delega dell'avv. Maurizio Zoppolato, per l'agente contabile, e del P.M., S.P.G. dott. Gianpiero Madeo, che hanno concluso come da verbale di udienza. Nessuno è comparso per l'agente contabile e per

l'amministrazione comunale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con relazione di irregolarità n. 144/2024, il Magistrato designato ha, tra l'altro, rappresentato che il conto giudiziale in esame è stato depositato dal Comune di San Pietro a Madia il 4 settembre 2019, debitamente sottoscritto dall'agente contabile, munito del visto di regolarità del Responsabile del Servizio finanziario dell'ente locale ed approvato da quest'ultimo con determina n. 5 del 29 gennaio 2019, e che lo stesso riguarda la riscossione coattiva dei tributi comunali nell'esercizio finanziario 2018. Secondo il Magistrato designato, considerate le consistenti criticità sia di carattere formale che sostanziale presenti, il conto in esame deve essere dichiarato improcedibile, fatta salva la possibilità per l'agente contabile di rendere pienamente intellegibile la gestione in esame, depositando in giudizio la documentazione necessaria alla rimozione delle criticità rilevate. Il Magistrato designato ha rappresentato, in ragione della verifica effettuata sulla base della documentazione prodotta, ulteriori criticità. In particolare, ha dichiarato che non risulta agli atti documentazione utile a dimostrare il rinnovo dell'affidamento del servizio alla sua scadenza prevista per novembre 2017; che la mancata compilazione del conto nelle modalità richieste si ripercuote anche sulla verifica delle competenze trattenute dall'agente contabile, in quanto non rilevabile la distinzione per tipologia del riscosso, necessaria per verificare la corretta determinazione degli aggi; che non risulta versata in atti la relativa documentazione fiscale; che la somma del versato (euro 109.829,26) e del dedotto per competenza (103.638,23) ammonta a complessivi euro 213.467,79, importo non corrispondente agli incassi

dichiarati nell'esercizio, risultando questi ultimi inferiori di euro 2.171,15; che le riscossioni indicate nel prospetto ammontano a complessivi euro 211.296,34. Tuttavia, non risultano versati in atti né copia delle ricevute della riscossione né copia del giornale di cassa tenuto dall'agente contabile, posto che l'unico documento trasmesso al riguardo consiste in un *file pdf* che non può costituire prova delle operazioni in questione anche perché la voce "importi" risulta non completamente leggibile. Ne deriva che non è stato possibile determinare il totale delle riscossioni. Né sono stati versati in atti copia dei conti correnti bancari e/o postali di riscossione previsti dall'art. 8 della convenzione; che, inoltre, la documentazione prodotta a comprova dei riversamenti in tesoreria non è idonea a certificare i dati esposti sul prospetto depositato (si tratta del già menzionato *file pdf*).

2. Con decreto n. 205 del 9 agosto 2024, ritualmente comunicato all'agente contabile, all'amministrazione comunale e al Pubblico Ministero, ai sensi dell'art. 147, quarto comma, c.g.c., è stata fissata l'udienza pubblica dell'11 marzo 2025 per la discussione del giudizio di conto.

3. Con memoria, depositata il 19 febbraio 2025, si è costituito in giudizio l'agente contabile, il quale ha integralmente contestato le conclusioni del Magistrato designato. In particolare, ha sottolineato che la convenzione è stata prorogata con provvedimento n. 107 del 2 ottobre 2017, versato in atti; che, dal punto di vista formale il conto deve essere considerato regolare perché redatto in conformità al modello 21 allegato al d.P.R. n. 194/1996; che anche l'asserito ammanco di euro 2.171,15 è destituito di fondamento, ove si consideri che l'importo riscosso, gli importi di competenza del concessionario e gli importi che devono essere riversati al concedente

vengono calcolati sulla base di diversi momenti temporali; che, pertanto, la valutazione circa la regolarità del conto giudiziale non può limitarsi ad una mera sommatoria tra gli importi indicati in fondo alla tabella depositata dall'agente contabile ma deve necessariamente tenere conto dei criteri che regolano rispettivamente le riscossioni, il rendicontato e il fatturato; che le riscossioni riferibili all'anno 2018 risultano pari ad euro 211.296,34, come da estratto conto postale sul quale sono stati incassati gli importi, versato in atti; che, viceversa, il rendicontato è governato dai tempi e dalle modalità di rendicontazione; che, infatti, l'agente contabile raggruppa gli importi ricevuti per lotti, relativi alle varie causali, con indicazione dei corrispondenti contribuenti; che sulla base di tale rendiconto mensile sono effettuati i riversamenti al comune e le trattenute di competenza del concessionario della riscossione; che, pertanto, vi possono essere discrasie tra il rendicontato e il riscosso, posto che un pagamento effettuato in un dato mese può non essere rendicontato nel relativo prospetto mensile (perché eseguito a fine mese e, quindi, non immediatamente visibile all'agente contabile o perché eseguito con indicazioni, da parte del contribuente, errate o imprecise); che, quindi, è possibile che gli importi incassati ma non rendicontati nel 2018 vengano rendicontati e versati nel 2019; che il rendicontato a fine 2018 è pari ad euro 190.957,01; che il fatturato segue tempi e modalità della rendicontazione con un ulteriore sfasamento temporale; che l'agente contabile trattiene e fattura i propri compensi non in base al riscosso ma al rendicontato; che il fatturato 2018 è pari ad euro 115.674,69 e che l'importo delle competenze dell'agente contabile rispetto al riscosso nell'esercizio finanziario è risultato leggermente inferiore perché pari

ad euro 102.450,03. Pertanto, secondo l'agente contabile, non si è verificato alcun ammanco perché gli importi disponibili per il comune e per l'agente contabile sono solo quelli rendicontati. Ne deriva che la differenza rilevata dall'istruttore, pari a euro 2.171,15, è destinata ad essere compensata nel 2019 e che, pertanto, è errato considerare l'importo totale delle riscossioni per lamentare un parziale riversamento al comune nell'anno di riferimento, sia perché l'importo delle riscossioni non è totalmente disponibile sia perché sugli importi esclusi non può essere ancora calcolata la quota di spettanza dell'agente contabile. L'agente contabile ha, quindi, concluso affermando che, considerati gli importi correttamente rendicontati nel 2018, non vi è alcun ammanco.

4. Nell'udienza pubblica dell'11 marzo 2025, l'avv. Fabrizio Laudadio e il P.M. hanno concluso come da verbale di udienza. Nessuno è comparso per il Comune di San Pietro a Madia. La causa è stata, quindi, trattenuta in decisione.

5. Con ordinanza n. 23/2025 dell'11 marzo 2025, il Collegio, considerato che la difesa dell'agente contabile ha prodotto documentazione utile alla revisione del conto giudiziale, nei termini evidenziati nella relazione di irregolarità dal Magistrato designato, e fornito articolati chiarimenti in ordine ai rilievi formulati dall'istruttore, ha disposto la rimessione degli atti al Magistrato designato per il completamento della istruttoria. In particolare, il provvedimento collegiale ha sottolineato, in ragione della memoria e della documentazione versata in atti da Arearicossioni s.p.a., la necessità della preliminare valutazione di procedibilità del conto giudiziale e, se ritenuto procedibile, del completamento della revisione, con termine al 15 maggio

2025 per il deposito della relazione integrativa. Ha, inoltre, fissato per la prosecuzione del giudizio l'udienza dell'8 luglio 2025.

6. Con relazione integrativa, depositata il 14 maggio 2025, il Magistrato designato, dopo avere esaminato la memoria difensiva e la documentazione versata in atti dalla difesa dell'agente contabile, ha concluso per la irregolarità del conto giudiziale. In particolare, ha evidenziato l'assenza di atti legittimi di compensazione, l'omesso riversamento all'ente del dovuto sulle somme riscosse nell'esercizio, la contraddittorietà della quantificazione del compenso, posto che quello indicato sul conto è pari a euro 103.639,23 e non risulta calcolato sul riscosso dell'esercizio, e la inappropriata distinzione tra riscosso e rendicontato. Il Magistrato designato ha, infine, quantificato l'addebito nei confronti dell'agente della riscossione nella complessiva somma di euro 53.966,02, in ragione dell'assenza di legittimi atti di compensazione dei crediti del concessionario asseritamente vantati nei confronti dell'ente locale.

7. Con memoria difensiva, depositata il 16 giugno 2025, l'agente contabile, premessa la procedibilità del conto giudiziale, ha eccepito la irrilevanza degli obblighi convenzionali ai fini della verifica sulla regolarità della gestione contabile in esame e sottolineato che i criteri utilizzati per gestire la riscossione, il rendicontato e il fatturato "*rappresentano condizioni e prassi più che consolidate e mai state oggetto di contestazione*" in altri giudizi. Ha ribadito i contenuti della precedente memoria difensiva e precisato che non vi è stata alcuna violazione dell'art. 8 della convenzione, posto che l'importo relativo al riscosso non può rappresentare un valido riferimento per individuare i contribuenti. L'attività di riscossione non può prescindere,

infatti, da una specifica individuazione del contribuente e, pertanto, è necessaria una preliminare attività di individuazione della provenienza (il debitore contribuente) e della causale di ciascun pagamento, dalla quale deriva il raggruppamento per lotti che formano l'importo del rendicontato, il quale è riversato mensilmente al comune al netto del compenso dell'agente contabile. Gli importi riscossi che non sono riversati immediatamente sono quelli non univocamente riconducibili ad uno specifico contribuente il cui riversamento, pertanto, "slitta" alla rendicontazione dei mesi successivi, senza che ciò comporti alcuna violazione del rapporto convenzionale. L'agente della riscossione ha aggiunto che la convenzione non impone alcuna inderogabile tempistica alle verifiche che devono essere compiute per ricondurre gli importi riscossi agli effettivi contribuenti e che, pertanto, "*rappresenterebbe un evidente illecito contrattuale determinare il compenso dell'agente contabile sulla mera base dell'importo "riscosso", come si afferma nella relazione integrativa, poiché secondo questa ricostruzione il compenso si calcolerebbe su un importo incerto nella sua consistenza effettiva.*". L'art. 6 della convenzione dispone, peraltro, che l'aggio del concessionario della riscossione deve essere calcolato sulle somme effettivamente riscosse, ossia sulle somme univocamente attribuibili al contribuente. Quanto alla rilevata inammissibilità delle compensazioni, l'agente della riscossione ha dichiarato che "*in un rapporto contrattuale "a regime" risultano fisiologiche compensazioni di questo tipo.*", che si è in presenza di una compensazione legale, *ex* art. 1243 c.c., e che il ricalcolo del debito nei confronti dell'ente locale, depositato in allegato alla relazione integrativa, è errato perché non sono state indicate le quote in compensazione e perché considera le

percentuali previste dalla convenzione ma non gli importi fissi previsti dalla stessa Arearisscossioni s.p.a. ha, quindi, concluso per la regolarità del conto ed il conseguente discarico.

8. All'udienza pubblica dell'8 luglio 2025, l'avv. Fabrizio Laudadio, per l'agente contabile, ha insistito per la regolarità e il discarico mentre il P.M. ha concluso per la irregolarità del conto giudiziale. Nessuno è comparso per l'amministrazione comunale. La causa è stata, quindi, trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

9. La relazione del Magistrato designato è meritevole di parziale condivisione nei termini di seguito spiegati.

9.1 Come correttamente osservato dall'agente contabile, l'art. 6 della convenzione, che regola i rapporti tra l'ente locale e l'agente della riscossione, nel determinare il compenso spettante al concessionario per i servizi di verifica, accertamento e riscossione affidati fa riferimento alle "*somme effettivamente riscosse*" e, quindi, a quelle somme che sono univocamente attribuite al contribuente, mediante individuazione dello stesso e della causale del versamento. Ne deriva che i termini indicati dal successivo art. 8 non possono che decorrere dal perfezionamento di tali operazioni che comportano l'accertamento della sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto dell'avvenuta riscossione. Sotto questo profilo, pertanto, la gestione contabile non può considerarsi irregolare, posto che, peraltro, una diversa interpretazione delle clausole convenzionali in esame, e cioè che il calcolo dell'aggio sulle somme materialmente riscosse nel mese, senza che sulle stesse sia stata compiuta alcuna verifica funzionale alla loro effettiva

imputazione al contribuente, potrebbe comportare una indebita posizione di vantaggio per l'agente della riscossione. Quest'ultimo, infatti, percepirebbe l'aggio anche sulle somme incassate *sine titulo* per conto dell'ente impositore. Sotto questo profilo, pertanto, la gestione deve essere considerata regolare.

9.2 I rilievi del Magistrato designato appaiono viceversa meritevoli di apprezzamento sotto diverso profilo. Infatti, in accoglimento dell'eccezione dell'agente contabile, in ordine al fatto che la consistenza della gestione deve essere determinata una volta espletata la procedura di rendicontazione e emessa la relativa fattura, si è proceduto all'esame dei dati contabili sulla base del documento Excel allegato n. 9, denominato "*Conto di gestione riclassificato SAN PIETRO MADIA anno 2018*", alla memoria difensiva dell'agente contabile depositata il 20 febbraio 2025, e segnatamente alla sezione "*Dettaglio Riversamenti e Note*" del menzionato documento. Tale sezione contiene, infatti, l'elenco completo dei lotti rendicontati per l'esercizio in questione (numerazione dal n. 143 al n. 260), comprensivo del dettaglio analitico degli importi detratti a vario titolo dalle riscossioni al lordo. I dati elaborati dall'agente contabile evidenziano un totale riscosso pari ad euro 213.467,49 (colonna F), un totale competenze dedotte pari ad euro 103.368,23 (colonna N) e un totale netto riversato al comune pari ad euro 109.829,26 (colonna O). Sulla base di tali dati è possibile osservare che, in ragione della corretta applicazione delle percentuali contrattualmente previste (11% per le riscossioni coattive e 24% per le violazioni), il totale degli aggi spettanti al concessionario della riscossione è pari ad euro 38.125,61 e non all'importo originariamente quantificato in euro 47.308,34, con un conseguente ammanco di euro 9.155,73, come evidenziato analiticamente

nella tabella sotto riportata.

Totale Riscossione	Aggio ricalcolato	Formula applicata
8.463,00 €	2.031,12 €	8.463,00 € moltiplicato 0,24
845,50 €	93,01 €	845,50 € moltiplicato 0,11
170,00 €	18,70 €	170,00 € moltiplicato 0,11
2.335,21 €	256,87 €	2.335,21 € moltiplicato 0,11
238,00 €	26,18 €	238,00 € moltiplicato 0,11
130,10 €	14,31 €	130,10 € moltiplicato 0,11
726,00 €	79,86 €	726,00 € moltiplicato 0,11
1.077,00 €	258,48 €	1.077,00 € moltiplicato 0,24
110,00 €	26,40 €	110,00 € moltiplicato 0,24
2.874,47 €	316,19 €	2.874,47 € moltiplicato 0,11
135,46 €	14,90 €	135,46 € moltiplicato 0,11
477,00 €	52,47 €	477,00 € moltiplicato 0,11
4.503,50 €	495,39 €	4.503,50 € moltiplicato 0,11
1.001,62 €	110,18 €	1.001,62 € moltiplicato 0,11
2.454,40 €	269,98 €	2.454,40 € moltiplicato 0,11
1.041,50 €	114,57 €	1.041,50 € moltiplicato 0,11
246,00 €	59,04 €	246,00 € moltiplicato 0,24
11.430,00 €	2.743,20 €	11.430,00 € moltiplicato 0,24
261,00 €	62,64 €	261,00 € moltiplicato 0,24
22.116,25 €	5.307,90 €	22.116,25 € moltiplicato 0,24
3.279,80 €	360,78 €	3.279,80 € moltiplicato 0,11
135,46 €	14,90 €	135,46 € moltiplicato 0,11
1.399,00 €	153,89 €	1.399,00 € moltiplicato 0,11
33,00 €	3,63 €	33,00 € moltiplicato 0,11

2.118,00 €	232,98 €	2.118,00 € moltiplicato 0,11
195,00 €	21,45 €	195,00 € moltiplicato 0,11
333,00 €	79,92 €	333,00 € moltiplicato 0,24
1.247,30 €	299,35 €	1.247,30 € moltiplicato 0,24
360,00 €	86,40 €	360,00 € moltiplicato 0,24
16.017,75 €	3.844,26 €	16.017,75 € moltiplicato 0,24
2.350,82 €	258,59 €	2.350,82 € moltiplicato 0,11
135,46 €	14,90 €	135,46 € moltiplicato 0,11
2.884,31 €	317,27 €	2.884,31 € moltiplicato 0,11
124,00 €	13,64 €	124,00 € moltiplicato 0,11
602,00 €	66,22 €	602,00 € moltiplicato 0,11
2.600,00 €	286,00 €	2.600,00 € moltiplicato 0,11
3.611,00 €	397,21 €	3.611,00 € moltiplicato 0,11
262,00 €	62,88 €	262,00 € moltiplicato 0,24
1.026,26 €	246,30 €	1.026,26 € moltiplicato 0,24
82,00 €	19,68 €	82,00 € moltiplicato 0,24
3.008,48 €	330,93 €	3.008,48 € moltiplicato 0,11
3.073,00 €	338,03 €	3.073,00 € moltiplicato 0,11
553,00 €	60,83 €	553,00 € moltiplicato 0,11
1.079,00 €	118,69 €	1.079,00 € moltiplicato 0,11
3.236,00 €	355,96 €	3.236,00 € moltiplicato 0,11
2.466,00 €	271,26 €	2.466,00 € moltiplicato 0,11
5.833,00 €	1.399,92 €	5.833,00 € moltiplicato 0,24
2.062,00 €	494,88 €	2.062,00 € moltiplicato 0,24
765,00 €	183,60 €	765,00 € moltiplicato 0,24
4.126,20 €	990,29 €	4.126,20 € moltiplicato 0,24
2.857,72 €	314,35 €	2.857,72 € moltiplicato 0,11

976,00 €	107,36 €	976,00 € moltiplicato 0,11
138,00 €	15,18 €	138,00 € moltiplicato 0,11
3.680,90 €	404,90 €	3.680,90 € moltiplicato 0,11
3.053,50 €	335,89 €	3.053,50 € moltiplicato 0,11
114,00 €	27,36 €	114,00 € moltiplicato 0,24
60,00 €	14,40 €	60,00 € moltiplicato 0,24
119,32 €	13,13 €	119,32 € moltiplicato 0,11
3.766,63 €	414,33 €	3.766,63 € moltiplicato 0,11
556,00 €	61,16 €	556,00 € moltiplicato 0,11
5.121,32 €	563,35 €	5.121,32 € moltiplicato 0,11
474,00 €	52,14 €	474,00 € moltiplicato 0,11
348,00 €	38,28 €	348,00 € moltiplicato 0,11
952,00 €	104,72 €	952,00 € moltiplicato 0,11
3.453,86 €	828,93 €	3.453,86 € moltiplicato 0,24
722,00 €	173,28 €	722,00 € moltiplicato 0,24
11.826,26 €	2.838,30 €	11.826,26 € moltiplicato 0,24
1.466,51 €	161,32 €	1.466,51 € moltiplicato 0,11
983,00 €	108,13 €	983,00 € moltiplicato 0,11
9.621,00 €	1.058,31 €	9.621,00 € moltiplicato 0,11
508,00 €	55,88 €	508,00 € moltiplicato 0,11
1.865,50 €	205,21 €	1.865,50 € moltiplicato 0,11
156,00 €	37,44 €	156,00 € moltiplicato 0,24
131,00 €	31,44 €	131,00 € moltiplicato 0,24
1.019,00 €	112,09 €	1.019,00 € moltiplicato 0,11
100,00 €	11,00 €	100,00 € moltiplicato 0,11
1.999,00 €	219,89 €	1.999,00 € moltiplicato 0,11

186,00 €	20,46 €	186,00 € moltiplicato 0,11
533,02 €	58,63 €	533,02 € moltiplicato 0,11
1.180,50 €	129,86 €	1.180,50 € moltiplicato 0,11
130,00 €	31,20 €	130,00 € moltiplicato 0,24
11.844,24 €	2.842,62 €	11.844,24 € moltiplicato 0,24
343,34 €	37,77 €	343,34 € moltiplicato 0,11
207,73 €	22,85 €	207,73 € moltiplicato 0,11
690,00 €	75,90 €	690,00 € moltiplicato 0,11
107,00 €	11,77 €	107,00 € moltiplicato 0,11
88,00 €	9,68 €	88,00 € moltiplicato 0,11
247,00 €	27,17 €	247,00 € moltiplicato 0,11
536,50 €	59,02 €	536,50 € moltiplicato 0,11
100,00 €	24,00 €	100,00 € moltiplicato 0,24
2.959,00 €	710,16 €	2.959,00 € moltiplicato 0,24
1.432,22 €	343,73 €	1.432,22 € moltiplicato 0,24
1.563,75 €	172,01 €	1.563,75 € moltiplicato 0,11
215,00 €	23,65 €	215,00 € moltiplicato 0,11
206,50 €	22,72 €	206,50 € moltiplicato 0,11
969,00 €	106,59 €	969,00 € moltiplicato 0,11
291,06 €	32,02 €	291,06 € moltiplicato 0,11
103,00 €	24,72 €	103,00 € moltiplicato 0,24
1.120,00 €	268,80 €	1.120,00 € moltiplicato 0,24
487,00 €	53,57 €	487,00 € moltiplicato 0,11
200,00 €	22,00 €	200,00 € moltiplicato 0,11
1.235,80 €	135,94 €	1.235,80 € moltiplicato 0,11
1.444,50 €	158,90 €	1.444,50 € moltiplicato 0,11

459,00 €	50,49 €	459,00 € moltiplicato 0,11
334,00 €	80,16 €	334,00 € moltiplicato 0,24
2.551,96 €	612,47 €	2.551,96 € moltiplicato 0,24
213.467,49 €	**38.152,61 €**	

Anche il ricalcolo dell'IVA (22%) per la intervenuta variazione dell'aggio ha comportato la sua determinazione nell'importo di euro 8.393,57 anziché di euro 11.137,49, con un conseguente ammanco pari ad euro 2.743,92. A ciò si aggiunga che dal primo lotto n. 143 deve essere detratto l'importo di euro 3.750,46, perché relativo a fatture del precedente esercizio 2017, portate in compensazione in assenza di un valido titolo legittimante. Ne deriva che, all'esito della verifica della gestione, quest'ultima deve essere dichiarata irregolare perché Arearisscossioni s.p.a. ha omesso di riversare al comune l'ulteriore importo di euro 15.650,10, quale somma delle voci di ammanco sopra determinate.

10. Ai sensi dell'art. 31 c.g.c., le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da nota segretariale a margine.

P.Q.M.

la Corte dei conti Sezione giurisdizionale per la Regione Calabria, definitivamente pronunciando, dichiara irregolare il conto giudiziale n 38669 e, pertanto, condanna l'agente contabile Arearisscossioni s.p.a. al pagamento in favore del Comune di San Pietro in Madia dell'importo di euro 15.650,10, oltre agli interessi legali come per legge e fino al soddisfo. Condanna l'agente contabile al pagamento in favore dello Stato delle spese del giudizio, liquidate come da nota segretariale a margine.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Catanzaro, nella Camera di consiglio dell'8 luglio 2025.

Il Relatore	Il Presidente
Gianpiero D'Alia	Domenico Guzzi
Firmato digitalmente	*Firmato digitalmente*

Depositato in data 02/09/2025

Il Funzionario responsabile

Dott.ssa Stefania Vasapollo

Firmato digitalmente

NOTA SPESE Giudizio di conto 24024

	FOGLIO	IMPORTO
ORIGINALE RELAZIONE MAGISTRATO N. 144/2024	2	€ 32,00
n. 3 copie predetto atto per uso notifica	6	€ 96,00
ORIGINALE DP FISSAZIONE UDIENZA N. 205/2024	1	€ 16,00
n. 3 copie predetto atto per uso notifica	3	€ 48,00
ORIGINALE ORDINANZA N. 23/2025	2	€ 32,00
n. 3 copie predetto atto per uso notifica	6	€ 96,00
ORIGINALE RELAZIONE INTEGRATIVA	2	€ 32,00
n. 3 copie predetto atto per uso notifica	6	€ 96,00
DIRITTI DI CANCELLERIA		€ 104,70
ORIGINALE SENTENZA	4	€ 64,00
FORMULA ESECUTIVA SENTENZA	4	€ 64,00
DIRITTI DI CANCELLERIA FORMULA ESECUTIVA SENTENZA		€ 10,47
DICONSI EURO SEICENTONOVANTUNO/17	**TOTALE**	**€ 691,17**

Il Funzionario
Dott.ssa Stefania Vasapollo
Firmato digitalmente